

Giudice di pace di Mileto – 18 gennaio 2008, n. 9 – Gdp Di Leo

Accertamento di violazioni mediante strumenti elettronici – taratura dello strumento – necessità

Accertamento di violazioni mediante strumenti elettronici – notificazione del verbale – assenza firma agente accertatore – nullità

Accertamento di violazioni mediante strumenti elettronici – contestazione immediata – art. 201 comma 1 bis lett. e) cod. strad. – necessità – mancata indicazione della sua omissione – nullità

Accertamento violazioni da parte della polizia municipale – competenza territoriale – art. 12 comma 1 lett. e cod. strad. – violazione – illegittimità

Ai fini della legittimità degli accertamenti delle violazioni al codice della strada effettuati a mezzo autovelox, è necessario che lo strumento sia sottoposto ad omologazione e a periodica taratura.

In assenza di tale procedura, infatti, la misurazione della velocità rilevata, risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

E' nulla la notificazione dell'accertamento di violazione al codice della strada, compiuta mediante apparecchiatura elettronica, che non rechi la firma dell'agente accertatore.

Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e del codice della strada l'utilizzo di strumenti elettronici per il rilevamento delle infrazioni non rende di per sé impossibile la contestazione immediata.

Per questo, è onere dell'amministrazione, indicare nel verbale le ragioni concrete della mancata contestazione, non essendo sufficiente la generica indicazione del ricorso ad apparecchiature elettroniche.

Il potere di accertamento della polizia municipale non può eccedere i confini del comune di appartenenza.

E', pertanto, illegittimo l'accertamento compiuto su strade delle quali il Comune non sia ente proprietario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato a norma e nei termini di cui all'art. 22 L. 689/81, il ricorrente di cui all'intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo in epigrafe contrassegnato.

Ne ha dedotto la legittimità chiedendone l'annullamento per omessa contestazione immediata ed mancanza e difetto di motivazione, mancanza certificato di taratura regolamentare dell'apparecchio, nullità della notificazione del spv privo di sottoscrizione dell'accertatore, contraddittorietà degli atti amministrativi, violazione del combinato disposto

art. 82 comma 5 ed art. 83 DPR 495/82 ed art. 4 Legge 168/02, violazione del combinato disposto art. 45 I° ed 8° D Lgs n 28 5/02 ed art 77 co 5 e 7 DPR 495/92 ed art 4 legge 1 68/02, sul territorio di competenza.

Si costituiva l'Amministrazione e chiedeva il rigetto del ricorso

Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta sulla base L'istruttoria ha dato prevalente conferma ai fatti allegati dal ricorrente.

Il Giudice secondo la lettera della legge "accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (Corte Costituzionale 18/12/1995 n.507) ; questa formulazione fa capire che l'Amministrazione, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di "attore sostanziale " e debba perciò sottostare alla regola "onus probandi incumbit ei qui dicit"

L'art. 23 comma 12 della legge 689/81, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso il provvedimento di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.

Alla luce della ultima giurisprudenza sul punto in materia di violazioni al C.d.S. accertate mediante strumenti elettronici (autovelox e velomatic) l'esattezza dei rilevamenti si fonda su una - regolare taratura - dell'apparecchio che assicuri la distanza dello spazio che separa i due raggi luminosi, perché in tale spazio, in uno con l'intervallo di tempo tra le due interruzioni segnalate con cellule fotoelettriche, sta la base del calcolo della velocità.

In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

Nel caso che trattiamo il Comune di XXXXXXXX tra l'altro non ha ottemperato violandolo il decreto dirigenziale n 1130 del 18/3/04 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - mancata prescritta taratura annuale dell'autovelox - " le multe elevate agli automobilisti con :`apparecchi autovelox, fhotored—velomatic con annessa decurtazione dei punti sulla patente e la debenza di sanzione pecuniaria sono tutte annullabili sull'intero territorio nazionale, qualora gli apparecchi stessi, oltre all'omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale, come nel caso de quo.

L'operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 — normativa internazionale in materia di taratura di strumenti di misura— come "insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione di materiale, e i corrispondenti valori noti di un misurando".

Tale taratura necessaria ed obbligatoria e regolata dalla legge italiana con la L. 273/91, ed è l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali, legalmente riconosciuti, ed è l'unico modo per verificare la presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni sia presenti nello strumento che durante l'uso.

Sulla obbligatoria taratura dello strumento velomatic 512:

Il ricorrente si è opposto al spv in particolare per l'inattendibilità della misurazione delle velocità rilevata, non essendo l'apparecchio Velomatic 512 dell'Ente sottoposta a periodico procedimento di taratura.

Sul punto l'opposizione è fondata, infatti in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

Il Comune di Filandari avrebbe dovuto esibire la documentazione comprovante la legittimità dell'accertamento impugnato, con il deposito di un valido ed annuale "certificato di taratura o meglio — conferma metrologica, di cui la taratura è parte fondamentale" rilasciato da un centro SIT accreditato per come previsto dalla legge 273/1991, al contrario il Comune di Filandari ha depositato certificato di regolare taratura rilasciato dalla G.I.S.P. (specializzata in vendita, locazione e assistenza di misuratori elettronici di, ditta non autorizzata al rilascio di detta certificazione, ma vi è di più, essendo la stessa quella che ha fornito l'apparecchio Velomatic all'Ente, non è attendibile tale certificazione, essendo la G. I.S.P. controllato e controllore di se stesso, oltre ad essere la società che incassa parte dei proventi degli spv contestati all'utente, ed ha pertanto un interesse diretto nell'elevazione delle contravvenzioni per eccesso di velocità.

Per "taratura" non può ritenersi, come assume il Comune, la funzionalità del modello Velomatic assunta solo tramite l'accensione ed all'autocontrollo da parte del vigile accertatore, ma è da considerarsi il momento essenziale di manutenzione periodica di ogni strumento, specie se di natura elettronica.

In tema di taratura, la legge 273/91. recante —Istituzione del sistema nazionale di taratura - individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP), ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, individuati nel D.M 30/11/93 n.591 e dissemina le unità del sistema internazionale con essi realizzate, direttamente o tramite centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati dagli IMP "centri di taratura del servizio di taratura in Italia —SIT—"

Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura, che deve contenere, secondo le norme UNI 30012, i dati dell'Ente che emette il certificato, i dati identificati dello strumento tarato (marca, modello matricola e descrizione), l'identificazione univoca di ogni certificato e la data di emissione, i dettagli ambientali, ed i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura, l'errore massimo ammesso, l'intervallo di conferma metrologica, l'identificazione della persona che esegue la conferma metrologica e del responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.

Quale conflitto di interessi si verificherebbe se la taratura avvenisse dagli stessi produttori dei dispositivi o da chi ne cura la manutenzione, magari lo stesso G.I.S.P. srl nel caso de quo.

Solo i centri SIT possono assicurare la terzietà secondo la legge citata e la normativa europea.

Tanto non significa con assoluta certezza che la norma non sia stata violata, ma sussiste dubbio sulla entità della sua violazione e quindi sulla portata della stessa, perché se un laboratorio (SIT) indipendente avesse certificato un margine di errore del 20 % anziché del 5%, la violazione non

sarebbe stata quella prevista dal 9° co. ma dal 8° Co. che prevede diversa pena pecuniaria e differente decurtazione punti (Giud. Pace Udine 25/5/05)

Tale sistema è l'unico che assicura certezza di valori legati a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed evita la presenza di errori sistematici che possono accadere durante l'uso e per le regolazioni varie.

Sul punto il Comune convenuto, in comparsa di risposta, cita le circolari Ministeriali 1341 /2005 e 1396085704 del Mi Infrastrutture e Trasporti ed Attività produttive sulla propria tesi difensiva, nonché le note della Prefettura di Vibo Valentia affermando : "in base alle note prot. N. 1429 area IV del 18/6/05, la Prefettura di Vibo Valentia nel richiamare la circolare n.1341/2005 del Mm. Infrastrutture e Trasporti e la circolare n.1396085/04 del Min. Attività produttive ha chiaramente affermato che la legge 237/91 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di rilevamento della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria, difatti la legge 237/91 riguarda solo i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo,distanza e massa..."

Si rileva che, i legittimi pareri , indicati dall'opposto, espressi dai Ministeri citati e dalla Prefettura di Vibo Valentia " che i misuratori di velocità non sono soggetti all'obbligo di verifica periodica di cui al decreto 28/3/2000 n. 182, ma non ha escluso, e come poteva farlo, che non siano assoggettabili alla legge 273/91, sono pareri e come tali non hanno alcuna rilevanza giuridica; ne hanno ben di più le sentenze citate da parte dei Tribunali (Lodi) e dei Giudici di Pace indicate in gran numero in calce alla presente sentenza.

Si evidenzia sempre sul punto, che la grandezza velocità non è una misura di base del SI (sistema internazionale) ma una grandezza derivata in quanto risulta determinata tramite un calcolo velocità=spazio/tempo; da cui deriva che il misuratore di velocità utilizzato nella fattispecie VELOMATIC 512 di fatto esegue solo una misura del tempo di attraversamento tra due traguardi prefissati,calcolando poi la velocità tramite algoritmi software,risulta pertanto chiaro,come essi siano di fatto misuratori di intervallo di tempo e pertanto assoggettabili alla legge 273/91 ed al D.P.R. 12/8/1982 n. 802.

In quest'ultimo all'art. 1 (strumenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica), ed indica tali strumenti quelli destinati" alla transazione commerciale"; a tale termine va attribuito un significato estensivo e sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti gli strumenti adoperati in operazioni di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo,multa, tariffa,tassa..). Da ciò deriva che, i misuratori di velocità degli autoveicoli,tramite i quali vengono elevate sanzioni amministrative (multe), sono da considerarsi a tutti gli effetti strumenti metrico- legali, disciplinati anche dal D.M. 28/3/2000 n. 182 e pertanto soggetti a taratura periodica da eseguirsi presso laboratori opportunamente accreditati che forniscano garanzie di indipendenza.

Sulla applicabilità della norma - uni en 30012 e raccomandazione 0iml r91 del 1990

La norma UNI EN 30012 è norma italiana emessa dall' UNI (Ente nazionale Italiano di Unificazione) che recepisce la norma europea, approvata dal

Comitato Europeo di Normazione di cui l'Italia è membro, assumendo perciò lo stato di norma nazionale.

Essa si applica agli apparecchi per misurazione utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica, che è, come indicato nella norma, qualunque documento che contenga dei requisiti, requisiti che possono essere anche gli articoli di un regolamento come un Codice della Strada.

Al misuratore di velocità, che è un apparecchio di misurazione utilizzato per dimostrare la conformità della velocità di un veicolo alle norme del Codice, trova applicabilità la suddetta norma.

Inoltre l'Italia è paese membro dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) e come tale è tenuta ad applicare i documenti e le raccomandazioni di tale organo. Avendo l'OIML emesso raccomandazione per gli strumenti di misura della velocità degli autoveicoli, si rafforza la tesi che questi debbano essere considerati strumenti metrico-legali; pertanto sottoposti a verifica iniziale e periodiche come da documento D 20 (OIML), verifiche che prevedono la taratura. Lo stesso MM.LL.PP. con comunicazione al SIT prot. 6050 del 20/9/2000 aveva previsto attività di taratura SIT, su tutti i modelli di misuratori di velocità in conformità con le OIML- R 91.

Sulla attestazione della verifica dello strumento

Di fondamentale rilevanza ai fini dell'accoglimento del ricorso è da considerare che l'opposto Comune non ha provveduto a depositare alcuna attestazione come dalle vigenti disposizioni della verifica-taratura dello strumento Velomatic per il giorno della presunta violazione, ma solo certificazione di parte conie sopra evidenziato.

Sulla nullità della notificazione del verbale

La notificazione del verbale oggetto della contestazione è nulla, poiché il verbale stesso è privo della sottoscrizione dell'agente accertatore. Per costante giurisprudenza della S.C. "in tema di sanzioni amministrative" è affetta da nullità la notificazione avvenuta mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia conforme al verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna firma dell'agente accertatore ..." Cass. Civ. sez I del 30/12/98 n.12886- e del 3/3/98 n. 2341)

Poiché, tali misurazioni sono destinate ad avere conseguenze giuridiche (Sanzioni amministrative) è imprescindibile che le stesse siano corrette ed attendibili, gli strumenti siano tarati da terzi come previsto in normativa e rispondano ai criteri dettati.

Norma di riferimento legge Nazionale 273/1991 (Istituzione del sistema nazionale di taratura) presso laboratori accreditati SIT (IMP) con norma (UNI 30012, PAR. 3.1. e 4.3, 4.11 all. b)-.

E' stato dimostrato scientificamente che in mancanza di taratura regolamentare, sono possibili errori fino al 15,9 %.

Semplici verifiche annuali, specie da parte di chi non è autorizzato, cioè del produttore del macchinario, o self-test on sono sistemi sufficienti a garantire il diritto dell'utente. Non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchi solamente "omologati", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità, siano periodicamente certificate e documentate dagli enti predisposti ai controlli.

L'autodiagnosi si ripete, non può sostituirsi alla taratura. L'unica certezza può venire da un centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025. Nessuna prova sul punto da parte dell'Ente Comune.

illegittimità del segnale di avvertimento del controllo della velocità
violazione del combinato disposto art. 45, 1° ed 8° co. d.lgs. n.285/02 ed art. 77, co. 5 e co. 7 r. 495/1992 ed art. 4 co.1 legge n.168/2002

L'art. 45 del NCDS al co.1° vieta l'impiego di segnaletica stradale non prevista e non conforme e/o la collocazione dei segnali in modi diverso da quello prescritto, mentre all' 8 ° c. consente la fabbricazione dei segnali stradali solo alle imprese autorizzate; il co. 5 ° dell'art. 77 del DPR n. 495/92 vieta " l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento ". In particolare, il co. 7 dell' art. 77 prescrive che sul retro dei segnali stradali debbono essere chiaramente indicati l'ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione ed il numero di autorizzazione concessa dal Min. Infrastrutture alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali ".

Nel caso di specie è stato verificato da questo giudice a seguito di documentazione fotografica allegata a vari ricorsi, che sul retro del segnale posto sulla strada è solo riportato il marchio della ditta che lo ha fabbricato, ma non sono riportate tutte le altre indicazioni prescritte dalla legge come essenziali; da cui la illegittimità del segnale, ed in conseguenza l'impossibilità di ritenere assolto da parte del Comune di Filandari dell'obbligo di dare informazioni agli automobilisti dell'impiego di strumenti elettronici di controllo della velocità giusto disposto art. 4 comma I legge n. 168 del 1/8/2002 e succ. mod. rendendo pertanto inefficace l'atto sanzionatorio impugnato.

Violazione del combinato disposto art. 77 co. I e art. 80 commi 1,6,7 del DPR 495/92 e art. 4 co. I legge 168/02

L'art. 77 Co. I del DPR n. 495/92 prescrive che i segnali stradali verticali debbano avere forma dimensione e colori e caratteristiche conformi al regolamento indicato ed alle relative figure e

tabelle allegate. L' art. 80 ,7 CO. del medesimo DPR precisa "le dimensioni dei segnali di preavviso... nonché di quei segnali per i quali non siano fissati specie dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione sono determinate dall' altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle nn. II. 16,17,19,20,21) che fanno parte del regolamento

Nel caso de quo, sempre in riferimento alle foto depositate nei ricorsi similari, il segnale relativo al controllo della velocità ha violato le prescrizioni dimensionali in particolare quelle delle tabelle 11 16,17,19,20; in particolare tab 11 n. 16 essendo le iscrizioni sul cartello composte da lettere dell'alfabeto strette e minuscole di altezza cm. 4 e 6 e di 2 cm quelle dell'ultima riga, in violazione della distanza di leggibilità delle iscrizioni per come prescritta dalla stessa tab. Il n.16 che nel caso di strada extraurbana doveva essere di 10 cm. circa anche in riferimento alla determinazione delle lettere in funzione della velocità (50 Km/ora) tab. II n. 17- Nel caso le lettere sono di cm. 6 per arrivare a 2 cm. di gran lunga inferiori.

Violata anche la prescrizione II n. 19 che prescrive tra un rigo e l'altro uno spazio non inferiore all'altezza delle lettere, regolamentare avrebbe dovuto essere di cm.9,25 nel caso de quo è di cm. 4. Tutte dette violazioni delle dimensioni ottimali e regolamentari non rendono effettiva la piena visibilità e leggibilità del cartello con le prescrizioni in esso contenute.

Ne consegue che anche in relazione all'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma I legge 168/02 e succ. modificazioni, la illegittimità del cartello sulla base del quale l'organo accertatore ha provveduto a comminare le sanzioni.

Manca inoltre nei segnali del Comune la informazione agli automobilisti che il tratto di strada è soggetto a controllo della velocità senza obbligo di contestazione immediata (art. 4 D.L. 121/01)

Violazione combinata disposto art. 82 Co. 5 cd art. 83 DPR 495/92 ed art. 4 L.168/02

L'art. 82 co.5 DPR 495/92 prescrive che ogni sostegno debba portare di norma un solo segnale e quando sia necessario segnalare più pericoli o prescrizioni sia tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno. Nella fattispecie, il segnale di preavviso di controllo della velocità e quello del limite massimo di velocità (uno tondo e l'altro rettangolare) sono stati installati sul medesimo sostegno violando l'art. 82 —5° co. richiamato, e la allocazione del segnale relativo al controllo della velocità —integrativo—. viola la tipologia tassativa prescritta dall'art. 83 DPR 495/92.

Contraddittorietà degli atti amministrativi presupposti

L'Autorità amministrativa competente ha considerato la strada della presupposta infrazione "centro abitato" ed ha applicato il limite di velocità di 50 Km/h; si rileva che detta strada è strada provinciale (S.P. 17), strada che passa nel centro abitato di Mesiano, ma principalmente è strada di collegamento interno della provincia ad alto traffico (Tropea- Vibo) ed alto scorrimento reso possibile inoltre dall'andamento rettilineo della strada, e ciò è tanto vero, che nel tratto in cui è apposto il limite di 50 Km/h vi è segnaletica orizzontale che consente il sorpasso !!!! striscia discontinua guai "è la segnalazione giusta in questa contraddittorietà palese ??? quale mezzo -circolante può senza creare pericolo per la circolazione stradale e per la sicurezza stradale effettuare una manovra di sorpasso senza oltrepassare il limite dei 50 Km/h !!! senza considerare che il rallentamento eccessivo ed immediato dei mezzi, in una strada a scorrimento veloce ed ad alto traffico specie nel periodo estivo è fonte di grave pericolo per la circolazione.

Illogici e contraddittori pertanto appaiono i provvedimenti amministrativi.

Sulla sentenza s.c. n. 16563 del 5/8/2005

La predetta sentenza nella quale si legge- "...le apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per l'accertamento dei limiti di velocità...".

Quanto affermato nella predetta sentenza si riferisce ad un contesto che nulla ha a che fare con la fattispecie che stiamo trattando, ma totalmente differente. L'affermazione è stata resa in una causa in cui si verteva sulla validità dei verbali di accertamento di violazioni al C.d.S. per superamento dei limiti di velocità Quando manca la documentazione fotografica perché

non prodotta dallo strumento elettronico rilevante la velocità. Il problema affrontato, che occupa questo giudizio in buona parte, quello della taratura dello strumento non è stato affrontato dalla S.C., che si è pronunciata solo sull'ipotesi, in cui si contesta la stessa infrazione per mancanza di riscontro fotografico.

La giusta severità delle sanzioni irrogate per violazioni al C.d.S., richiede una peculiare attenzione ed indefettibile alla constatazione, all'immediatezza- non basta la semplice formula di rito per giustificare la non contestazione immediata (caso de quo) ma deve essere indicato con precisione e chiarezza il motivo-, la certificazione della predisposizione dell'apparecchio, dell'esame del funzionamento dello stesso anche a mezzo di prova ad hoc da parte dell'agente verificatore, che attesti di persona la taratura come sopra specificato e lo provi l'Ente per tabulas. Ma di tanto alcuna prova abbiamo nel processo.

Invero non risulta da alcun atto di causa che l'apparecchio VELOMATIC 512 abbia di certificato di taratura che, secondo la norma ENISO/IEC 17025, deve essere redatto, per il territorio nazionale, dai centri accreditati SIT e SINAL, gli unici che, in quanto monitorati da una rete superiore, possono garantire il soddisfacimento dei requisiti normativi e deve contenere i dati ed elementi previsti normativamente. Non ha di conseguenza alcuna rilevanza la dichiarazione di altre Società che eventualmente abbiano provveduto al controllo. L'accoglimento di tale motivo è assorbente di ogni altro e ne renderebbe superfluo l'esame, che in ogni caso comunque sono stati trattati da questo giudice.

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, l'art. 147 comma 6 C.d. S. stabilisce "che sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate" ma aggiunge "... circa i limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento (caso de quo) del dispositivo elettronico. (Cass. 26/8/1998 n.8469- e 12/7/96 n.6337).

Nel caso di specie, il ricorrente si è opposto al spv, eccependo in particolare l'inattendibilità della misurazione rilevata dall'autovelox, non essendo l'apparecchiatura sottoposta ad idoneo procedimento di taratura..

Ritiene questo Giudice di Pace che, tra numerosi motivi addotti a sostegno del ricorso, senza ombra di dubbio sono tra i più meritevoli di accoglimento quelli enunciati sulla "nullità del verbale di contestazione per omessa taratura dell'apparecchio Velomatic 512 matr.1590 prima dell'uso e nullità del verbale "per mancanza di prova della omologazione dell'apparecchio rilevatore, nonché sulla mancata contestazione immediata del spv.

Sulla mancata contestazione immediata

In tema di violazioni dei limiti di velocità l'utilizzo di un'apparecchiatura di tipo autovelox o velomatic non rende impossibile di per sé la contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 Co. 1 bis lett. E del C.d.S. (Cass. Civ. sez I del 1/8/03 n.1 1722).

Nella fattispecie, l'immediato fermo e la relativa contestazione, non potevano in alcun caso essere eseguiti, dal momento che dal verbale risulta che il rilevamento della violazione dell'art. 142 Co. 8 C.d.S. è stato

effettuato da un unico agente di Polizia Municipale, organizzazione del servizio che é sindacabile da questo giudice, ma che esclude aprioristicamente il principio sancito dalla legge della contestazione immediata. Le formule indicate per indicarne la impossibilità, non possono essere le clausole di stile riportate nel verbale di contestazione.

L'aver affidato il controllo e il servizio di vigilanza in una strada provinciale di intenso traffico come la SP17 in corrispondenza dell'abitato di Mesiano ad un solo vigile urbano, seppur non viola alcuna disposizione di legge o regolamentare, non tiene conto che allo stesso tempo gli erano affidate le operazioni di controllo e di rilevamento del congestionato traffico, nonché il controllo del Velomatic, rendendo di fatto impossibile, volutamente o meno, la possibilità di contestare immediatamente le infrazioni. La scelta di un solo operatore, corrisponde di fatto ad un operare oggettivo di esclusione della contestazione immediata, violando la disposizione generale.

La violazione amministrativa accertata ex art. 200 e 201 C.d.S., deve essere contestata immediatamente " al trasgressore ". Il principio della contestazione immediata trova evidente giustificazione nell'esigenza di consentire al cittadino, una valida difesa. In materia di illeciti amministrativi, le norme sulla contestazione immediata sono esplicite e chiarissime nell'imporre un obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento o le rituali frasi di rito sulla sua impossibilità. La violazione di tale obbligo, quindi, non può che costituire, violazione di legge e, come tale, invalidare tutto il procedimento amministrativo, compresa l'ordinanza.-ingiunzione di sanzione amministrativa.

La Relazione Ministeriale al disegno di legge della depenalizzazione, ha sottolineato la particolare utilità del sistema della contestazione immediata, in quanto sarebbe stato in grado di rendere possibile la definizione immediata della violazione (in quei casi in cui è possibile il pagamento nella misura ridotta) con evidenti vantaggi di celerità e di attenuazione del carico di attività sugli apparati amministrativi.

Recentemente la Suprema Corte, mutando il proprio tradizionale orientamento ha affermato che "la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del Codice della Strada dagli art. 200 e 201 dello stesso, cui si correlano gli art. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalle diversità delle due norme discende che non può essere applicato alle violazioni al C.d.S. il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata delle norme al C.d. S. ha al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio onde essa non può essere omessa ogni qual volta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass. Civ. 3/4/2000 n. 4010)

Considerato, quindi, che per la tutela del cittadino, la P.A. deve procedere alla immediata contestazione della violazione amministrativa, a meno che ciò sia reso impossibile da circostanze esterne, la prova di tale impossibilità,

con l'indicazione specifica dei motivi che hanno impedito di contestare la violazione nell'immediatezza dei fatti, incombe all'Autorità che ha irrogato la sanzione, nel caso de quo alla Polizia Municipale ed al Comune di XXXXXXXX. Nulla di tutto ciò è stato provato dall'amministrazione opposta in modo chiaro ed incontrovertibile.

La natura di mero stile contenuta nel verbale opposto, ostativi della contestazione immediata: "l'accertamento della violazione è stata effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.."

L'amministrazione per come già detto " è tenuta volta per volta, nel verbale a specificare in concreto le ragioni della mancata contestazione immediata non potendosi rifugiare in mere clausole di stile, per il che, ove ciò non accada, ciò si renda indizio indiretto di una organizzazione operativa del servizio, la quale finisce per escludere, di per sé stessa, la contestazione immediata, il che non può che risolversi in una lesione del diritto di difesa e non avere riflesso sulla stessa valenza probatoria dell'accertamento effettuato.... (Cass. Civ. n.3017/2002). Il caso de quo riflette perfettamente tale situazione.

La ratio della contestazione immediata obbedisce inoltre alla necessità di un contraddittorio immediato al fine di assicurare al cittadino le migliori opportunità di difesa.

In ogni caso, si evidenzia come il verbale impugnato non faccia alcun riferimento, neppure implicito a qualsivoglia decreto prefettizio che giustifichi l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, ciò comportando ulteriore motivo di nullità del verbale stesso.

La contestazione, infatti, può dirsi legittima solo se avviene nelle forme stabilite, e quella che trattiamo non lo è stata; quindi il Comune di XXXXXXXX, sussistendo i presupposti di fatto per procedere alla contestazione immediata, omette di farlo, pone in essere un provvedimento illegittimo per violazione di legge; la notifica successiva del verbale non può considerarsi un equipollente alla contestazione immediata, che rimane la forma privilegiata del legislatore. Per come già detto, se non vi sono i presupposti per effettuare la contestazione immediata, la giustificazione deve essere contenuta nel verbale di contestazione e non può limitarsi ad una clausola di stile od essere del tutto mancante.

Se il Comune di XXXXXXXX intende operare per un legittimo e meritevole controllo della velocità degli automobilisti sulle strade di sua competenza, deve munirsi di strumentazioni, uomini e mezzi operativi che le consentano di operare nella perfetta legalità e non con approssimazione.

Tanto vale per qualunque strumento di misurazione della velocità, sia autovelox che telelaser o velomatic.

Le apparecchiature in questione, sono destinate a misurare un dato tecnico irripetibile, per il quale non è possibile una controverifica . Ciò significa che la misurazione della rilevazione della velocità, deve essere condotta con apparecchi regolarmente tarati secondo le vigenti norme, e rigorose procedure accertabili e non lasciate al mero arbitrio ed alla totale discrezionalità degli operatori.

Il legislatore, ogni volta che ha fatto dipendere l'imputazione di un fatto da "accertamento tecnico" si è accertato di predisporre rigorose procedure che garantissero il diritto di difesa che la verifica dei risultati.

Tale principio garantista, assume portata generale e deve essere seguito anche nell'ipotesi di rilevazione della velocità, il cui dato tecnico viene elaborato ed accertato nell'immediatezza dei fatti

mediante l'ausilio di apparecchiature elettroniche, gestite esclusivamente dagli organi di polizia, nel caso municipale.

Poiché in tale occasione, non è possibile né una controverifica né una misurazione in contraddittorio, la rilevazione della velocità, in quanto atto unilaterale, esige una procedura rigorosa, trasparente e controllabile, con apparecchi utilizzati secondo le norme sopra specificate; con operazioni tecniche preliminari, quali la verifica di funzionalità dell'apparecchiatura e la dello stesso. Di tutte queste operazioni non vi è traccia che siano state esperite correttamente. Nella specie appare pertanto palese l'illegittimità della contestazione effettuate.

Si rileva infatti una assoluta carenza di documentazione da parte dell'Ente Comune che non ha inteso costituirsi, il cui è fatto va valutato ex art. 116 c.p.c.; che descriva il procedimento dell'operatore e la verifica della funzionalità dell'apparecchio e le foto scattate.

Sul territorio di competenza

Il verbale di accertamento opposto è stato redatto su una strada al di fuori del territorio di competenza del Comune di XXXXXXXXX.

In base all'art. 12/1 lett. E C.d.S. e della legge 7/3/1986 n.65 art. 5 lettera B l'attribuzione dei Corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.

L'accertamento è stato operato sulla S.P. 17 strada di cui il Comune non risulta essere l'Ente proprietario, confermato da giurisprudenza prevalente dei Giudice di Pace (ex plurimis G.CL.P. di Cosenza sentenza del 28/01/04 e 15/6/04) i corpi di polizia municipale non possono effettuare accertamenti di violazione di norme al C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti locali di cui essi siano organi, ciò pure come nel caso di specie, in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli enti locali interessati.

Ne consegue che l'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di XXXXXX è da ritenersi illegittimo in quanto la stessa non era autorizzata ad operare servizio di polizia stradale sulla strada provinciale n. 17.

Dello stesso tenore le decisioni di numerosi Giudici di Pace tra cui:

Giudice di Pace di Lecce del 15/4/2005 e del 29/3/2005; Giudice di Pace di Udine del 25/5/05 n. 802; Giudice di Pace di Pisa del . 62000; Giudice di Pace di Casamassima n. 92 del 12/3/2004; Tribunale Civile di Lodi n. 363 del 22/5/2000; Giudice di Pace di Gonzaga 222/03 e 06/05; Giudice di Pace di Porretta Terme; Giudice di Pace di Taranto 4629/04; Giudice di Pace di Rovigo 642/04; Giudice di Pace di Lendinara 96/05; Giudice di Pace di Civitavecchia 294/05; Giudice di Pace Bari 1202/05; Giudice di Pace di Bergamo 3430/05; Giudice di Pace Gaeta 136/05; Giudice di Pace di Udine 2515/05.

Su questa base è ragionevole affermare che il ricorso è fondato: conseguentemente l'opposizione va accolta.

Le spese di giudizio ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza.

La sentenza va dichiarata esecutiva di diritto.

Spese di giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace in Mileto, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa

accoglie il ricorso ed annulla in ogni sua parte il provvedimento impugnato verbale in quanto infondato in fatto ed in diritto.

condanna la resistente P.A. al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi E. 150,00 oltre IVA e CPA.